Firmato digitalmente da
SERGIO ANZELINI
CN = ANZELINI SERGIO
O = non presente
C = IT

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Investiamo nel vostro futuro

Prot. 15733 CONS/DO-PP/AC/rb

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

Propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell'art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisto di

n. 1 (una) CAPPA CHIMICA ASPIRANTE

Si rende noto

che la Società Trentino Sviluppo S.p.A. nell'ambito della propria attività di promozione e incentivazione di attività imprenditoriali e di ricerca ad alto contenuto tecnologico, intende procedere – ai sensi dell'art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell'art. 36, comma 2, lett. B) D.Lgs. 50/2016 – all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto che si configura come bene strumentale e parte integrante di un progetto finanziato con fondi FESR per infrastrutture e ricerca denominato "Laboratori e PROM Facility", avente l'obiettivo di realizzare ed attrezzare spazi e laboratori specializzati per sviluppare approcci, metodologie e tecnologie di produzione all'avanguardia dando modo a Impresa, Innovazione e Formazione di interagire proficuamente tra di loro.

Ai fini dell'individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si richiede alle ditte interessate di presentare formale manifestazione di interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta secondo le modalità di seguito illustrate.

I soggetti interessati possono segnalare il loro interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata ***entro le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2017****, solo nelle modalità di seguito specificate.*

1) **Stazione appaltante**:

Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in 38068 Rovereto (TN), via Zeni, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Trento con Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 00123240228, Capitale Sociale 200.000.000,00 Euro, con unico azionista, la Provincia autonoma di Trento, tel. 0464 443111, fax 0464 443112, indirizzo posta elettronica info@trentinosviluppo.it.

2) **Oggetto**:

oggetto del presente avviso esplorativo è l'individuazione di soggetti idonei ed interessati ad essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia per la fornitura di una (1) cappa chimica aspirante.

La cappa deve permettere l'utilizzo di: HF/BHF, acido acetico, acido fosforico, acido solforico, acido nitrico, acqua ossigenata, HCL (cloridrico). I solventi sono usati a freddo. La fornitura include la prestazione dei servizi connessi, ovvero: consegna, installazione, collaudo, assistenza e formazione del personale destinato all'uso dei sistemi in fornitura, ed inoltre deve comprendere ogni accessorio previsto per il montaggio e il funzionamento.

Per le specifiche tecniche e le condizioni dettagliate della fornitura si rinvia al Capitolato tecnico allegato *sub* "**Allegato 1**" al presente avviso.

3) **Condizioni di fornitura e luogo di esecuzione**:

la consegna dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali oggetto della fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Impresa presso i luoghi di consegna indicati dalla Stazione appaltante, comunque entro il territorio del Comune di Rovereto (TN). Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare il materiale entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque entro la diversa data di consegna concordata tra la Stazione Appaltante e l'Impresa.

Per ulteriori dettagli circa le condizioni di fornitura si rinvia agli articoli 3 e 4 del Capitolato tecnico allegato al presente invito.

4) **Procedura di gara**:

trattasi di trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 L.P. 29/1990 e, per quanto applicabile, dell'art. 36, comma 2, lett. B) D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato. La Stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O) a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti.

5) **Importo a base d'asta**:

l'importo a base d'asta ammonta ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa.

6) **Criterio di aggiudicazione**:

nell'ambito della conseguente procedura negoziata, la fornitura in oggetto sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 L.P. 2/2016 e ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri:

- Offerta tecnica: massimo 700 punti;
- Offerta economica: massimo 300 punti.

7) **Forma giuridica dei soggetti ammessi alla procedura**:

sono ammessi a presentare la manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016. Salvo ulteriori indicazioni che verranno specificate nella fase d'invito, si ricorda che:

1) Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, invitato individualmente, può partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altri operatori economici e, in tal caso, deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.
2) È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in fase di gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento, **a pena di esclusione** dalla gara del concorrente medesimo e del raggruppamento alla quale il concorrente partecipa.

8) **Requisiti di partecipazione per manifestazione di interesse**:

per partecipare all'indagine di mercato i soggetti devono presentare una "Manifestazione di Interesse", utilizzando preferibilmente il fac-simile *sub* "**Allegato 2**" e devono contestualmente dichiarare di possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso. Nello specifico per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all'eventuale e conseguente procedura di gara i concorrenti devono:

1) essere in possesso dei **requisiti di ordine generale** per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016.
2) essere in possesso dei requisiti di **idoneità professionale**, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, dimostrato attraverso l'iscrizione nel registro della CCIAA;
3) essere in possesso dei requisiti di **capacità tecnico-professionale,** ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettera c) del D.lgs n. 50/2016, di seguito specificati:
    a. aver eseguito regolarmente, negli ultimi **tre anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso esplorativo, **forniture analoghe a quelle in oggetto** per un importo complessivo pari almeno a **euro quarantamila** (40.000,00);

b. aver eseguito regolarmente, negli ultimi **tre anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso esplorativo, almeno **una fornitura analoga a quella in oggetto** di importo non inferiore a **euro sedicimila** (16.000,00).

Per fornitura/e analoga/he a quella/e oggetto dell'avviso esplorativo si intende la fornitura di cappe chimiche aspiranti. Gli importi sopra indicati si intendono privi di oneri fiscali.

Art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi isntitroti e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivi di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di

esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

9) **Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse**:

i soggetti interessati devono far pervenire, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2017**, la lettera di **manifestazione di interesse**, attestante il possesso dei prescritti requisiti, redatta in lingua italiana sul modello *sub* Allegato 2 predisposto dalla Stazione appaltante.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto deve essere resa utilizzando possibilmente il file di cui all'allegato sopra citato in formato pdf, con apposizione della **firma digitale** da parte del legale rappresentante dell'impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale; al documento così ottenuto (con estensione .p7m) deve seguirne la trasmissione **esclusivamente a mezzo PEC** al seguente indirizzo: acquisti@pec.trentinosviluppo.it, nel rispetto delle modalità e dei termini sopra riportati.

Nell'invio tramite PEC è necessario riportare nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "*Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un'indagine di mercato finalizzata all'acquisto di n. una (1) cappa chimica aspirante. Scadenza. ore **12.00** del **28 settembre 2017***".

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato non saranno presi in considerazione. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell'avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.

10) **Comunicazioni e chiarimenti**:

ad eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre il giorno **21 settembre 2017**, si darà riscontro per il tramite di pubblicazione delle risposte in forma anonima sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., www.trentinosviluppo.it, nella sezione "Bandi e Appalti".

11) **Pubblicità del presente avviso**:

il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., www.trentinosviluppo.it, nella sezione "Bandi e Appalti", sul sito istituzionale della Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Bandi e Appalti" e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

12) **Ulteriori informazioni**:

il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto. I soggetti pre-selezionati saranno invitati a presentare l'offerta mediante lettera di invito. L'aggiudicazione avverrà seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di lettera di invito. La fornitura del bene sarà disciplinata da un contratto stipulato tra Trentino Sviluppo S.p.A. e l'operatore economico aggiudicatario.

13) **Trattamento dei dati personali e tutela riservatezza**:

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso la Stazione appaltante, per le finalità di gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e

saranno trattati per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Inoltre, si specifica che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie di Trentino Sviluppo S.p.A. e per finalità strettamente connesse nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Rovereto, li 04 settembre 2017

Allegati:

1) **Capitolato tecnico;**
2) **Fac-simile "Manifestazione di interesse"**

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Sergio Anzelini
(*documento firmato digitalmente*)